

la seguente legge:

#### Art. 1

I commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, sono modificati come segue: « Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionale ed ai Consiglieri regionali, che, rispettivamente per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso in L. 70 per Km.

Spetta inoltre una indennità di missione:

- di L. 22.000 per una giornata o parte della giornata superiore alle 12 ore;
- L. 15.500 per una parte della giornata superiore alle otto ore e inferiore alle 12 ore;
- L. 11.000 per una parte della giornata superiore alle quattro ore e inferiore alle otto ore;
- L. 5.500 per una parte della giornata inferiore alle quattro ore ».

#### Art. 2

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, previsti in L. 100.000 per i membri del Consiglio e L. 50.000 per i membri della Giunta fanno carico rispettivamente sui capitoli 10 e 300 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 (spese obbligatorie) che presentano sufficiente capienza.

Ai maggiori oneri per l'anno 1976 e seguenti comportanti una spesa annua di L. 2 milioni per i membri del Consiglio e L. 600.000 per i membri della Giunta si fa fronte utilizzando per il corrispondente importo il previsto incremento della quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1976, n. 5.

#### Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 13 gennaio 1976

Tomelleri